



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione  
della Provincia Autonoma di  
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica  
per la Scuola in Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per  
le Scuole delle Località Ladine  
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta  
Ass. Istruzione e Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
AOSTA

Oggetto: D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 1124 del 06/12/2019, in oggetto e successivo decreto in corso di emanazione recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2020.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2020 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.

#### **Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2020**

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

**Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.**

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **30 dicembre 2019** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete<sup>1</sup>, la seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

**Presentazione delle istanze**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- 
- <sup>1</sup> Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2020 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge n.214/2011 - Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Art. 1 comma 147 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n.205
  - Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 (opzione per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – opzione donna)
  - Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione
  - Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019.

### **Gestione delle istanze**

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 29 maggio 2020. Qualora vengano presentate dagli interessati entrambe le istanze, Inps valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro.

Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2020. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, l'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni.

Si precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 14 febbraio 2020.



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 febbraio 2020, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MIUR all'INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, in formato cartaceo o PEC, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 14 febbraio 2020, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 29 maggio 2020 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MIUR e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2020, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 29 maggio 2020.

Il MIUR e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

**Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).**

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2020, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2020 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, d'ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126 del 2019).

Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

### **APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci.**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020.

### **Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)**

Come è noto, il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ha introdotto all'art. 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata ad un D.P.C.M, in corso di perfezionamento, che ha come obiettivo quello di procedere alla regolamentazione delle modalità di erogazione anticipata delle prestazioni di fine servizio, e ad un Accordo quadro che dovrà definire i termini e le modalità di adesione e le condizioni economiche delle Banche.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, una volta che il D.P.C.M. sarà emanato, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFS giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

### **Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto(TFR)**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, a partire dalle cessazioni 2020, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio un applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da ultimo miglio TFS, garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, l'Inps ha in corso un'attività di telematizzazione dell'intero processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa.

Si sensibilizza già da ora gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

*Carmela Palumbo*

Firmato  
digitalmente da  
PALUMBO CARMELA  
C=IT  
O=MINISTERO  
ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E  
RICERCA



*Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l' articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico





*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.208 modificato dall'articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge 335/1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;

VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

VISTA la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

VISTO il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

DECRETA

Articolo 1

*(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)*

1. È fissato al 23 dicembre 2019, ovvero al 28 febbraio 2020, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2020.
2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il medesimo termine del 23 dicembre 2019, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di



## *Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

### Articolo 2

#### *(Accertamento dei requisiti pensionistici)*

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta MIUR/INPS.
2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2020. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.
4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.

### Articolo 3

#### *(Adempimenti finali)*

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO  
*Lorenzo Fioramonti*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Fioramonti".

Firmato  
digitalmente  
da  
FIORAMONTI  
LORENZO  
C=IT  
O=MINISTERO  
ISTRUZIONE  
UNIVERSITÀ E  
RICERCA

**Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo**

**Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011**

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2020		

**Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\***

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
D'ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2020	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2020		

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

**Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	<b>Requisiti contributivi donne</b>	<b>Requisiti contributivi uomini</b>
		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi

**Regime sperimentale donna**

art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Maturati al 31 dicembre 2018	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31 dicembre 2018	58 maturati al 31 dicembre 2018

**Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione Generale Personale Scolastico*

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione  
della Provincia Autonoma di  
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica  
per la Scuola in Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per  
le Scuole delle Località Ladine  
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta  
Ass. Istruzione e Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
AOSTA


Oggetto: Decreto Ministeriale n. 1137 del 12 dicembre 2019. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazione previsto dal D.M. n. 1124 del 06/12/2019.

Si trasmette il Decreto Ministeriale n. 1137 del 12 dicembre 2019 con il quale è disposta al 30 dicembre 2019 la proroga del termine per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione con effetti dal 1° settembre 2020.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

*Valentina Monico*



Firmato digitalmente da ALONZO  
VALENTINA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITÀ E RICERCA



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l' articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico





*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO l'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.208 modificato dall'articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge 335/1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

VISTA la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

VISTO il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1124 del 6 dicembre 2019 che ha fissato, tra l'altro, il termine per la presentazione delle domande di cessazione con effetti dal 1° settembre 2020;

DECRETA

Articolo 1

*(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)*

1. E' prorogato al 30 dicembre 2019 il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2020.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art.1,



*Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. possono presentare la relativa domanda di revoca.

3. Entro il medesimo termine del 30 dicembre 2019, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

IL MINISTRO

*On. Prof. Lorenzo Fioramonti*

Firmato  
digitalmente  
da  
FIORAMONTI  
LORENZO  
C=IT  
O=MINISTERO  
ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E  
RICERCA

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Pensioni**  
**Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi**

**Roma, 20-09-2019**

**Messaggio n. 3400**

**OGGETTO: Comunicazione telematica di cessazione e "Ultimo Miglio TFS".  
Passaggio al nuovo sistema**

In adesione al processo di digitalizzazione della gestione documentale e di semplificazione delle procedure nella pubblica amministrazione, l'Istituto ha rilasciato in esercizio un applicativo volto a sostituire i modelli cartacei di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (modelli "PL1" e "350/P").

L'intero sistema è stato oggetto di sperimentazione da parte di alcune Strutture territoriali Inps in collaborazione con alcune Amministrazioni ed enti datori di lavoro; nel frattempo, le Direzioni regionali dell'Istituto, si sono attivate per erogare la formazione sul TFS telematico agli operatori di Sede impegnati sul TFS e alle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio di competenza, iscritte alle casse previdenziali ex Inadel ed ex Enpas gestite dall'Istituto.

Poiché la sperimentazione ha dato i risultati attesi e l'utilizzo del nuovo sistema è stato esteso anche ad altre pubbliche amministrazioni, con il presente messaggio si comunica l'attivazione del sistema telematico in oggetto cui le Amministrazioni e gli enti datori di lavoro saranno in grado di accedere in esito al corso di formazione erogato a livello territoriale/regionale ed ottenuta l'abilitazione all'utilizzo di "Comunicazione di cessazione ai fini TFS". A tal fine si evidenzia che tale abilitazione deve essere richiesta attraverso la compilazione del modulo "RA012", scaricabile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it), da inviare, tramite PEC, alla Struttura territoriale Inps competente. L'accesso a "Ultimo Miglio TFS" è già possibile per tutti coloro che sono abilitati all'applicativo "Nuova PassWeb".

La telematizzazione riguarda sia la modalità di acquisizione dei dati economici e giuridici, utili all'elaborazione del trattamento di fine servizio che avviene tramite l'ultimo miglio TFS e la posizione assicurativa, entrambi presenti in "Nuova PassWeb", sia attraverso l'invio della "Comunicazione di cessazione TFS", applicazione presente sul lato sinistro della home page di accesso ai servizi SIN per gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Sul piano pratico, con il nuovo sistema, i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti da "Posizione assicurativa" e da "Ultimo Miglio TFS", mentre i dati diversi da quelli menzionati sono inviati dal datore di lavoro attraverso la "Comunicazione di cessazione TFS".

Si ricorda che in "Ultimo Miglio TFS" i dati retributivi utili alla prestazione vanno inseriti privi della tredicesima mensilità, se si tratta di un iscritto alla Cassa ex Enpas, ovvero comprensivi di tredicesima mensilità, se si tratta di iscritti alla Cassa ex Inadel.

In relazione alla nuova modalità telematica di comunicazione dei dati utili al TFS, la compilazione di "Ultimo Miglio TFS" è propedeutica alla compilazione ed all'invio della "Comunicazione di cessazione TFS". Si precisa, inoltre, che l'utilizzo del nuovo applicativo costituisce la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS, che dovrà sostituire da subito lo strumento cartaceo, anche in ragione della inadeguatezza di quest'ultimo rispetto alle esigenze di "Nuova PassWeb" e di certificazione della posizione assicurativa. Nello specifico, infatti, non verranno più autorizzate le richieste di sblocco della posizione assicurativa finalizzate a consentire l'intervento dell'operatore di Sede sui periodi successivi al 30 settembre 2012, qualora l'anomalia prodotta impedisca la liquidazione della prestazione di fine servizio.

Si evidenzia che non è possibile inviare in formato cartaceo i dati già inviati in via telematica e viceversa.

Si precisa, inoltre, che l'applicativo "Comunicazione di cessazione TFS" deve essere utilizzato **esclusivamente per il personale che cessa in regime di TFS.**

Qualora il dipendente, alla cessazione definitiva dal servizio, abbia diritto ad un TFR con montante TFS, è necessario che il datore di lavoro segnali in "Comunicazione di cessazione TFS" il motivo dell'invio di quest'ultima, mediante la selezione del check "Montante per TFR"; in merito, possono concretamente verificarsi i seguenti casi:

- **dipendente a tempo indeterminato in regime di TFS che, in costanza di aspettativa dal servizio principale, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato in regime TFR e poi risolve quest'ultimo rapporto contestualmente o successivamente all'aspettativa senza rientrare neanche un giorno nel ruolo principale in regime TFS.**

In questo caso al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Al momento della definitiva cessazione dal servizio il datore di lavoro invierà una comunicazione di cessazione inserendo in "Ultimo Miglio TFS" i dati giuridico-economici relativi al solo periodo a tempo indeterminato fino al giorno immediatamente precedente l'inizio della aspettativa non retribuita;

- **dipendente in regime di TFS che ha optato per il TFR aderendo ad un fondo di previdenza complementare.**

Anche in questo caso al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Tempestivamente, rispetto alla data di adesione al fondo di previdenza complementare, il

datore di lavoro dovrà inviare una comunicazione di cessazione inserendo in "Ultimo Miglio TFS" i dati giuridico-economici relativi al solo periodo decorrente dalla data di iscrizione al Fondo ex Enpas/ex Inadel fino alla data di adesione alla previdenza complementare, poiché tale data coincide con l'ultimo giorno in regime di TFS. Successivamente saranno fornite le istruzioni operative di compilazione dell'ultimo miglio TFS per questa particolare fattispecie. Fino a quando non sarà telematizzata anche la comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFR, rimane ferma la necessità di invio, dopo il collocamento a riposo, del modello "TFR1" ai fini della comunicazione dei dati giuridici ed economici riguardanti il periodo in TFR.

Poiché il nuovo sistema utilizza come base di calcolo del TFS i periodi indicati in posizione assicurativa, completi di cassa e regime previdenziale, si ricorda a tutti i datori di lavoro di procedere alla sistemazione della posizione assicurativa dell'interessato prima di inviare la comunicazione di cessazione, inserendo cassa e regime previdenziale per i periodi utili al TFS e codificando con il "tipo servizio"/"tipo impiego" corretto tutti i periodi di servizio.

Diversamente, l'assenza della cassa e/o del regime previdenziale comporterà la mancata valutazione del relativo periodo nella liquidazione della prestazione; la codifica non corretta del "tipo servizio"/"tipo impiego" potrà causare l'errata valutazione del relativo periodo di servizio, evento che potrebbe produrre danni o vantaggi indebiti al titolare della prestazione o ai suoi aventi causa.

Giova ricordare che la presenza di una posizione assicurativa **consolidata**, ai fini pensionistici, non impedisce la compilazione e l'invio di "Ultimo Miglio TFS" e della "Comunicazione di cessazione TFS", potendo l'amministrazione procedere ugualmente alla sistemazione della posizione aprendo la lavorazione come "Certificazione Ultimo Miglio TFS" o come "Attività di servizio" ed utilizzando le funzioni del menù "Modifiche Generalizzate".

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle modalità di inserimento nella procedura "Comunicazione di cessazione TFS", della retribuzione percepita al 30 aprile 2014, in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014.

Tale norma ha ridotto a 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di Cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Come già indicato nella circolare n. 153/2015 e nella successiva circolare n. 64/2019, il citato articolo 13 prevede, al comma 4, che la riduzione fino al limite di 240.000 euro opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. Qualora la retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio sia pari a € 240.000 è, pertanto, necessario che il datore di lavoro comunichi anche la retribuzione in godimento dall'interessato al 30 aprile 2014.

Per fare fronte a tale esigenza, gli operatori dell'ente o dell'amministrazione pubblica dovranno inserire in "Ultimo Miglio TFS" la retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo (240.000 euro comprensivi anche di tredicesima), mentre nell'apposita sezione presente nella procedura "Comunicazione di cessazione TFS" va inserita la retribuzione percepita al 30 aprile 2014, se superiore al predetto importo.

Analogamente a quanto già indicato in precedenza, la retribuzione deve essere comunicata priva della tredicesima mensilità nel caso di un dipendente iscritto alla Cassa ex Enpas (sarà poi l'applicativo SIN TFS a calcolarla); se, invece, il dipendente è iscritto alla cassa ex Inadel, la retribuzione dovrà essere indicata comprensiva della quota di tredicesima.

È sempre opportuna l'indicazione dell'IBAN sul quale accreditare il TFS spettante all'iscritto, ove conosciuto dal datore di lavoro, anche se ciò non costituisce un dato obbligatorio da inserire in "Comunicazione di cessazione TFS"; resta comunque ferma la facoltà dell'iscritto di

modificare tale informazione in un qualunque momento successivo al collocamento a riposo.

Si ricorda, infine, che per i dipendenti statali, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, è sempre obbligatorio l'invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all'elaborazione dell'indennità di buonuscita; per esigenze di omogeneità, anche nel caso dei dipendenti degli enti iscritti al Fondo ex Inadel, costituisce buona prassi inviare in allegato alla comunicazione di cessazione gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, con riguardo almeno alla prima assunzione in ruolo ed alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della Sede Inps competente volti a chiarire iscrizioni dubbie.

Per le ulteriori istruzioni di dettaglio si rinvia ai manuali "Ultimo Miglio TFS" e "Comunicazione di cessazione TFS", reperibili nel portale istituzionale.

Il Direttore Generale vicario  
Vincenzo Damato



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*  
*Direzione Generale Ufficio I-*

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado nella regione Calabria

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici  
Territoriali dell'USR Calabria

e p.c.

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.  
Comparto Scuola

Al sito web

OGGETTO: D.M. n. 1124 del 06.12.2019 e successivo decreto in corso di emanazione e D.M. n. 1137 del 12.12.2019. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si trasmettono, in allegato, la nota prot. n. AOODGPER 50487 dell' 11.12.2019 inerente le istruzioni operative per le cessazioni del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici a valere dal 1° settembre 2020, con cui l'Amministrazione centrale ha diramato il D.M. n. 1124 del 06.12.2019, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020 e fornisce le indicazioni operative per la sua attuazione e la nota prot. n. AOODGPER 50613 del 13.12.2019 con cui si trasmette il D.M. n. 1137 del 12.12.2019 che fornisce una proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazioni, messaggio INPS 3400 del 20/09/2019.

Pertanto, si evidenzia che il termine per la presentazione delle domande è:

- **30 dicembre 2019** per il personale docente, educativo ed ATA;
- **28 febbraio 2020** per i dirigenti scolastici.

Il termine **del 30 dicembre 2019** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Analogamente agli scorsi anni il personale interessato dovrà produrre domanda esclusivamente online tramite la funzione Polis, previa registrazione. Solo per il personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche in modalità cartacea.

Per quanto concerne i soggetti che compiono 67 anni di età entro il 31/8/2020 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva possono presentare istanza di trattenimento in servizio in forma cartacea alla propria scuola di titolarità.

Il Dirigente: Maurizio Piscitelli

Il Responsabile del procedimento: Vito Primerano

Il responsabile dell'istruttoria: Marcello Caracciolo.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Le domande di accesso al trattamento di pensione all'Ente Previdenziale possono essere presentate anche successivamente (non hanno lo stesso termine delle domande di cessazione).

I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza, sono quelli riportati nell'apposita tabella allegata alla presente circolare.

**Le domande di trattenimento in servizio** ai sensi dell'art.1, comma 257, della L.208/2015, modificato dall'Art. 1 comma 630 della Legge 205/2017, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate in formato cartaceo sempre entro il **30 dicembre 2019** ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

#### **Accertamento del diritto alla pensione**

L'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo e della tipologia di pensione indicata nella domanda di dimissioni, entro il termine del 29 maggio 2020. Qualora siano state presentate più istanze, l'INPS valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

#### **Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro**

Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, previsto dall'art. 16 del d.lgs 503/92 confluito nell'art. 509, c. 5 del d.lgs n. 297/94.

Tuttavia, l'art. 1, c. 257 della L. 208/2015, modificato dall'art. 1 c. 630 della L. 205 del 2017 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età, per non più di tre anni.

Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo pensionistico. **Ne consegue che per l'anno 2020 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di un'anzianità contributiva pari a 20 anni.**

L'amministrazione dovrà **obbligatoriamente** collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia **65 anni**, come previsto dall'art. 2, c. 5, del D.L. 101/2013.

**APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci**

Il Dirigente: Maurizio Piscitelli  
Il Responsabile del procedimento: Vito Primerano  
Il responsabile dell'istruttoria: Marcello Caracciolo

Pec: [drca1@postacert.istruzione.it](mailto:drca1@postacert.istruzione.it); e-mail: [direzione-calabria@istruzione.it](mailto:direzione-calabria@istruzione.it) C.F.: 97036700793  
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: [www.istruzione.calabria.it](http://www.istruzione.calabria.it)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

**Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno presentare domanda di dimissioni cartacea, con decorrenza 1° settembre 2020, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento del diritto da parte dell'INPS.**

**I provvedimenti per il collocamento d'ufficio per limite d'età, dovranno essere emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2020 e trasmessi, via PEC, agli Ambiti Territoriali e all'INPS – sedi territoriali di competenza della Regione Calabria.**

Infine, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2020.

Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, l'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni.

Per maggiori indicazioni si rimanda integralmente alla circolare ministeriale in oggetto indicata, ponendo particolare rilievo alle modalità ed alla tempistica di tutte le attività per una corretta gestione delle domande di cessazione, che la stessa circolare fornisce.

La presente, sarà pubblicata sul sito web ([www.istruzione.calabria.it](http://www.istruzione.calabria.it)).

Si invita a dare adeguata diffusione alla presente nota tra il personale interessato.

Il Dirigente Vicario  
Maurizio Piscitelli

 Digitally signed by PISCITELLI  
MAURIZIO  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati n. 6:

- Nota MIUR AOODGPER 50487 (AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2019.0050487.pdf)
- D.M. 1124 (m\_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(R).0001124.06-12-2019.pdf)
- Tabella riepilogativa requisiti (tabella riepilogativa requisiti 2020.pdf)
- Nota MIUR AOODGPER 50613 (AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2019.0050613.pdf)
- D.M. 1137 (m\_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(R).0001137.12-12-2019.pdf)
- Messaggio INPS N. 3400 del 20/09/2019.

Il Dirigente: Maurizio Piscitelli  
Il Responsabile del procedimento: Vito Primerano  
Il responsabile dell'istruttoria: Marcello Caracciolo:

Pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it); e-mail: [direzione-calabria@istruzione.it](mailto:direzione-calabria@istruzione.it) C.F.: 97036700793  
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: [www.istruzione.calabria.it](http://www.istruzione.calabria.it)